

Codice DB1406

D.D. 10 giugno 2014, n. 1661

**R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 49/2014 relativa alla realizzazione di interventi di manutenzione (difese spondali e pulizia alveo) sui rii Grana, Marone e Gora di Ruata Bassa. Richiedente: Comune di BIBIANA (TO).**

In data 09/01/2014 con nota prot. n. 122 (pervenuta in data 14/01/2014 prot. n. 1967/14.06) il Comune di Bibiana (TO) ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di interventi di manutenzione (difese spondali e pulizia alveo) sui rii Grana, Marone e Gora di Ruata Bassa.

Gli interventi previsti sono i seguenti:

*rio Grana*

- realizzazione di una scogliera in massi di cava posati a secco, in sponda destra a valle dell'immissione della Gora di Ruata Bassa, per una lunghezza di 25,00 m, con altezza per la parte in elevazione di 2,00 m e larghezza di 1,00 m al coronamento e di 1,50 m alla quota della fondazione; la fondazione stessa, sempre in massi di cava a secco, avrà una larghezza di 2,00 m ed un'altezza di 0,80-1,00 m;
- realizzazione di una scogliera in massi di cava posati a secco, in sponda destra a valle della S.P. n. 157, per una lunghezza di 17,00 m, con altezza per la parte in elevazione di 2,00 m e larghezza di 1,00 m al coronamento e di 1,50 m alla quota della fondazione; la fondazione stessa, sempre in massi di cava a secco, avrà una larghezza di 2,00 m ed un'altezza di 0,80-1,00 m;

*rio Marone*

- costruzione di una scogliera in massi di cava a secco, in sponda sinistra lungo la strada vicinale della Madonna delle Grazie in località Cascina Gottero, per una lunghezza di 25,00 m, con altezza per la parte in elevazione di 2,00 m e larghezza di 1,00 m al coronamento e di 1,50 m alla quota della fondazione; la fondazione stessa, sempre in massi di cava a secco, avrà una larghezza di 2,00 m ed un'altezza di 0,80-1,00 m;
- costruzione di una scogliera in massi di cava a secco, in sponda sinistra nelle vicinanze di località Cascina Raimonda, per una lunghezza di 30,00 m, con altezza per la parte in elevazione di 2,00 m e larghezza di 1,00 m al coronamento e di 1,50 m alla quota della fondazione; la fondazione stessa, sempre in massi di cava a secco, avrà una larghezza di 2,00 m ed un'altezza di 0,80-1,00 m;

*Gora di Ruata Bassa*

- realizzazione di una scogliera in massi di cava posati a secco, in sponda destra a monte della S.P. n. 157, per una lunghezza di 20,00 m, con altezza per la parte in elevazione di 2,00 m e larghezza di 1,00 m al coronamento e di 1,50 m alla quota della fondazione; la fondazione stessa, sempre in massi di cava a secco, avrà una larghezza di 2,00 m ed un'altezza di 0,80-1,00 m;
- pulizia dell'alveo, a valle ed in corrispondenza dell'attraversamento della strada comunale per Bagnolo Piemonte, per una lunghezza di circa 150,00 m, con sistemazione del materiale di risulta sulle sponde.

Inoltre, in tutti i suddetti tratti interessati dai lavori, è previsto il preventivo decespugliamento degli arbusti ed il taglio delle piccole piante presenti sulle sponde, con smaltimento a discarica delle ramaglie ed accatastamento in sito del legname.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Gianluca Odetto, costituiti dalla *Relazione tecnico-illustrativa* e da n. 3 tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Bibiana, con D.G.C. n. 113 del 16/12/2013, ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto.

In data 04/03/2014 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di un funzionario incaricato del Settore scrivente al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici; visto altresì il parere del Servizio Tutela della fauna e della flora della Provincia di Torino, di cui alla nota in data 04/03/2014 prot. n. 38627 (pervenuta in data 05/03/2014 prot. n. 12048/14.06), anche trasmesso al Comune di Bibiana;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

#### *determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Bibiana (TO), ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il progetto esecutivo dovrà contenere i calcoli di verifica della stabilità delle difese spondali nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinta del terreno, sovraccarichi accidentali e permanenti, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, ecc.);

3. il piano di appoggio della struttura di fondazione delle scogliere dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
4. le opere di difesa spondale in progetto dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a monte ed a valle nell'esistente sponda, oppure dovranno essere idoneamente raccordate con manufatti esistenti (scogliere, muri, spalle di ponti);
5. il paramento esterno delle opere di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
6. le scogliere in progetto dovranno essere mantenute ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna;
7. i massi costituenti le scogliere dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo di corsi d'acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,30 mc e peso superiore a 8,0 kN;
8. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
9. il materiale legnoso, proveniente dal taglio di piccole piante sulle sponde, non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
10. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
11. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
12. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
13. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

14. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

15. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;

18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente  
Giovanni Ercole